



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 178 del 13/07/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2023 E APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI DIRIGENZIALI

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di Luglio a partire dalle ore 12.30 si è riunita nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bronzino Isabella	Vice Sindaco	NO
Alessandri Mauro(IN COLLEGAMENTO TELEMATICO)	Assessore	SI
Cavalli Luigi	Assessore	NO
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Assessore	SI
Pancaldi Antonella(IN COLLEGAMENTO TELEMATICO)	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Antonelli collegata in video conferenza

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2023 E APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI DIRIGENZIALI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 06/07/2023, con cui è stato approvato Il Piano Integrato di attività e organizzazione 2023/2025, contenente il Piano delle Performance e la Programmazione del Fabbisogno del Personale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Premesso che:

- Con Deliberazione Giunta Com.le n. 259 del 30/12/2020 avente ad oggetto: modifiche ed integrazioni alla Deliberazione Giunta n. 25 del 03/02/2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente ed approvazione dell'organigramma e del funzionigramma sintetico;
- Nell'attuale organizzazione sono previste le seguenti strutture di livello dirigenziale

1. Corpo di Polizia Locale
2. Dipartimento Attività Economiche e Finanziarie
3. Dipartimento Governo del Territorio e Attività Produttive
4. Dipartimento Servizi alla Persona

- Al fine di dare concreta applicazione alla nuova macrostruttura comunale, le posizioni dirigenziali a tempo determinato relative ai tre Dipartimenti e al Corpo di Polizia Locale sono state coperte con le seguenti modalità:

n. 1 posto di Dirigente del Corpo di Polizia Locale, Mobilità e Trasporti a tempo pieno e determinato, - ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000

n. 1 posto di Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie a tempo pieno e determinato, - ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

n. 1 posto di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona a tempo pieno e determinato, - ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

n. 1 posto di Dirigente Tecnico del Dipartimento Governo del Territorio a tempo pieno e determinato, da assumere mediante scorrimento di graduatoria concorsuale;

Dato atto che

- dal 1.2.2023, per effetto dell'assunzione, a seguito dell'espletamento di concorso pubblico, di un Dirigente Tecnico di ruolo, in luogo della figura dirigenziale a tempo determinato, si è modificata la composizione dell'organico Dirigenziale, per cui si rende necessario procedere ad una nuova determinazione del valore economico della posizioni organizzative dirigenziali.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 18/5/2023, è stato approvato il Regolamento

per la pesatura della retribuzione di posizione della dirigenza ai sensi del CCNL 17 dicembre 2020 area funzioni locali

Visto il Verbale n.3 del Nucleo di Valutazione del 01/06/2023 con il quale lo stesso ha provveduto alla graduazione delle singole posizioni dirigenziali sulla base della metodologia contenuta nel citato Regolamento comunale;

Dato Atto pertanto che il **Nucleo di Valutazione** ha quindi, supportato dalla struttura amministrativa dell'ente, che ha fornito i dati necessari all'elaborazione dei singoli punteggi assegnanti, ha proceduto alla compilazione delle singole schede sulla base del processo sopra esposto ed i cui punteggi finali sono contenuti nell'allegato A quale parte integrante della presente delibera;

Considerato che , sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali elaborata dal Nucleo, occorre procedere ad una nuova determinazione del valore economico della posizioni organizzative dirigenziali.

Dato atto che pertanto nella quantificazione della retribuzione di posizione il valore economico è determinato dallo stanziamento del relativo Fondo, compatibile con i limiti vigenti;

Considerato che tale orientamento è confermato dalla nota del 1930 alla quale ha affermato che il valore precedentemente stabilito dall'ente per la *retribuzione id posizione può essere modificato: qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell'istituto. Infatti, un tale evento certamente potrebbe giustificare la necessità di rivedere in minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa, anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato.*

Dato atto che occorre pertanto quantificare l'entità del Fondo per la retribuzione di Posizione e di risultato del Personale Dirigenziale anno 2023

Dato atto al proposito che:

- Il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- Le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- L'attività di costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2023 costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Visto l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che il Comune di Monterotondo risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

Tenuto Conto che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Dato Atto che con delibera di Giunta n.102 del 13.04.2018 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dirigenziali;

Visto il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-

2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

Viste in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2023, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
- art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

Richiamato:

- l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Considerato che il CCNL 2016-2018 ha disapplicato l'articolo 27 del CCNL 1999, ad esclusione dei commi 1 e 5. Pertanto:

- gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- il Comune di Monterotondo con Delibera di Giunta n. 121 del 18/05/2023, ha approvato il regolamento per la pesatura della retribuzione di posizione della dirigenza ai sensi del ccnl 17 dicembre 2020 area funzioni locali
- L'articolo 54 del nuovo Contratto ha incrementato l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di euro 409,50 comprensivo della 13ª mensilità, rideterminando gli importi minimi e massimi rispettivamente in euro 11.942,67 ed euro 45.512,37. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2018.

Dato Atto che con determinazione n. 895 del 04/12/2020 è stata approvata la costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 27 e 28 del CCNL 23.12.1999 - anno 2020 con la quale è stato attestato il rispetto dell'art. 23 c.2 d.lgs 75/2017 relativo al limite del salario accessorio anno 2016 in quanto la consistenza del Fondo per il 2020 (€ 76.435,84) non supera il corrispondente importo determinato con la Delibera di Giunta n.288 del 13.12.2016 per l'anno 2016 pari a euro 76.435,84

Dato Atto che con determinazione dirigenziale n. 708 del 21/10/2021 si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 di cui all'art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sottoscritto il 17.12.2020 pari a € 80.868,99.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 955 del 29/11/2022 avente ad oggetto la costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 57 del CCNL 17.12.2020 - anno 2022, dalla quale risultano i seguenti dati:

- la costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2022, è pari all'importo complessivo di € 80.868,99 (di cui euro 77.637,00 soggette al limite);

Vista la costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2023, che conferma l'importo 2022, pari ad complessivo di € 80.868,99 (di cui euro 77.637,00 soggette al limite), coma da allegato in calce, alla presente deliberazione

Considerato che l'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza e della complessità degli incarichi dirigenziali conferiti, ritiene opportuno integrare la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti con un'indennità ad personam per complessivi euro 14.500,00;

Dato atto quindi che ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50
54, comma 6	In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.
56, commi 1 e 2	Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato

Dato Atto che successivamente si procederà alla costituzione definitiva del Fondo per la dirigenza 2023, anche alla luce del PIAO 2023/2025 e si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

Richiamato l'art.57 comma 3, del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 ai sensi del quale le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato.

Richiamato l'articolo 60 del CCNL stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. Per effetto di tale principio, ai dirigenti possono essere erogati solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Detti compensi sono erogati a titolo di retribuzione di risultato, in aggiunta alla stessa. Compete alla contrattazione integrativa definire "i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato" (art. 45, CCNL).

Dato inoltre atto che:

- le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante sono imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

Verificato che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno 2023 come sopra costituito consente di rispettare le seguenti condizioni:

- ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, e che quindi tale valore viene quantificato in euro € **12.130,35** (15% rispetto al valore complessivo del fondo di € **80.868,99**)
- ▶ rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

Verificato altresì che la costituzione del fondo, come definita, è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017;

Ricordato che:

- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2023 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse di parte non variabile, dell'anno 2023 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2024)

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilanci;

Atteso che il comma 3 dell'art 110 del D.Lgs 267/2000 prevede "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivale a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche

competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente";

Ritenuto di corrispondere una indennità *ad personam* che questa Amministrazione ritiene di fissare in € 14.000 annui (per 13 mensilità) ai dirigenti assunti ai sensi dell'art.110 del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, dimostrata sia dal curriculum professionale prodotto che dalla attività svolta in precedenti incarichi lavorativi.

Accertato che l'indennità di cui sopra può considerarsi equa e congrua sia in considerazione della precarietà e temporaneità dell'incarico che del possesso in capo allo stesso di capacità individuali, specialistiche tecniche ed organizzative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata.

Precisato che l'indennità *ad personam*, consistendo in una voce di costo del trattamento economico fondamentale, distinta dalla retribuzione di posizione o di risultato, è alimentata con le risorse di Bilancio, e quindi pur non transitando dal relativo fondo della dirigenza, si ritiene opportuno considerarla nel perimetro di applicazione dello specifico vincolo di spesa di cui al comma 2, dell'art. 23, D.Lgs. n. 75 del 2017 riferito espressamente al solo "trattamento accessorio".

Tenuto Conto che il valore complessivo dell'indennità *ad personam* pari a € 14.500,00 annui verrà quindi sterilizzato sul fondo risorse decentrate del personale non dirigente Parte Variabile, agendo quindi sulle opzioni offerte dall'art. 23, comma 3, del d.l. 75/2017, il quale offre la facoltà agli enti locali di destinare risorse variabili dei fondi per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del tetto 2016.

Dato atto che:

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata nel bilancio di previsione 2022-2024, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07;

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2023, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

Tenuto Conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell'importo definito rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione stabilendo inoltre che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce e, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, non potendo essere impegnata, è vincolata con la determina di costituzione del fondo, determinando un'economia di spesa che confluisce nella quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione;

Ricordato che

- l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'area della dirigenza va costituito ogni anno al fine

di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le disponibilità di bilancio e gli altri parametri economico-finanziarie necessari per l'acquisizione ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020 del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte dell'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"

Precisato che il fondo potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal D.lgs. 150/2009;
- il CCNL relativo al personale (dirigenziale) delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili; Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e dal Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs.267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di approvare la graduazione delle singole posizioni dirigenziali elaborate dal Nucleo di Valutazione sulla base della metodologia contenuta nel Regolamento per la pesatura della retribuzione di posizione della dirigenza ai sensi del CCNL 17 dicembre 2020 area funzioni locali, approvato con DGC n. 121 del 18/05/2023 ed i cui punteggi finali sono contenuti **nell'allegato A** quale parte integrante della presente delibera;

3. Di determinare, con riferimento all'importo del fondo 2023 provvisoriamente costituito, il valore delle posizioni dirigenziali con decorrenza 1.2.2023

QUALIFICA	Retribuzione posizione (€)	Incremento articolo 54, comma 4	Retribuzione risultato (€)	Assegno ad personam	TOTALE
-----------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------	--------

Dirigente Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000	15.772,86	409,50	2.459,10	9.000,00	27.641,46
Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000	15.947,34		2.864,30	3.500,00	22.311,64
Dirigente Dipartimento Governo del Territorio Ruolo	22.900,74	409,50	4.491,00	===	27.801,24
TOTALI					

Dirigente del Corpo di Polizia Locale, incarico conferito ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000

QUALIFICA	Retribuzione posizione (€)		Retribuzione risultato (€)	Assegno ad personam	TOTALE
Comandante Corpo di Polizia Locale	12.889,20	409,50	2.315,95	2.000,00	17.614,65
TOTALI	67.510,14	1.228,50	12.130,35	14.500,00	95.368,99 €

4. Di Dare Atto che

- ai sensi dell'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020 l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
- con riferimento alle 3 posizioni dirigenziali coperte al 01.01.2018 spetta un incremento a regime della retribuzione di posizione pari a euro € 1.228,50

4. Di Dare Atto che le risorse costituenti il fondo per l'anno 2023, tenendo conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato sono così ripartite, tra posizione e risultato

	Retribuzione posizione (€)	Retribuzione risultato (€)	TOTALE
TOTALI	€ 67.510,14	€ 12.130,35	€ 79.640,49
Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020	€ 1.228,50	==	1.228,50
	€ 68.738,64	€ 12.130,35	€ 80.868,99

5. Di dare atto:

- che sono rispettati i vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del saldo finale di competenza previsto dalla legge di stabilità e le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, nonché la normativa contrattuale vigente;
- che le risorse di cui al presente provvedimento sono erogate in osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa contrattuale in materia;

- che la costituzione del fondo pari a **€ 80.868,99** consente di coprire il costo complessivo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza pari a **€ 80.868,99** così come incrementata ai sensi dell'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno 2023 come sopra determinato consente di rispettare le seguenti condizioni:
 - ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, infatti la retribuzione di risultato pari a euro **12.130,35** è pari al minimo del 15% previsto dal Contratto nazionale;
 - ▶ rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

6. Di corrispondere una indennità *ad personam* che ritiene di fissare in maniera complessiva in **€ 14.500,00 annui** (per 13 mensilità) ai dirigenti assunti ai sensi dell'art.110 del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, dimostrata sia dal curriculum professionale prodotto che dalla attività svolta in precedenti incarichi lavorativi.

7. Di dare atto che

- che *l'indennità ad personam*, consistendo in una voce di costo del trattamento economico fondamentale, distinta dalla retribuzione di posizione o di risultato, è alimentata con le risorse di Bilancio, e quindi pur non transitando dal relativo fondo della dirigenza, si ritiene opportuno considerarla nel perimetro di applicazione dello specifico vincolo di spesa di cui al comma 2, dell'art. 23, D.Lgs. n. 75 del 2017 riferito espressamente al solo "trattamento accessorio".
- che il valore complessivo dell'indennità ad personam pari a **€ 14.500,00 annui verrà quindi sterilizzato sul fondo risorse decentrate del personale non dirigente Parte Variabile, agendo quindi sulle opzioni offerte dall'art. 23, comma 3, del d.l. 75/2017**, il quale offre la facoltà agli enti locali di destinare risorse variabili dei fondi per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del tetto 2016.

7. Di dare atto che

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2023-2025, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07;
- **l'indennità ad personam dei dirigenti** pari a euro 14.500,00 trova copertura nei capitoli di bilancio, afferenti agli emolumenti stipendiali dei relativi Dipartimenti.

8. Di dare atto che

- l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'area della dirigenza va costituito ogni anno al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le disponibilità di bilancio e gli altri parametri economico-finanziarie necessari per l'acquisizione ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020 del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte dell'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

9. Di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi

10. Di dare mandato al Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche, Ufficio Ragioneria Trattamento economico, di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti retributivi, ivi compreso il

conguaglio.

11. Di pubblicare la presente deliberazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Sezione Amministrazione Trasparente ➡ Personale ➡ Dirigenti
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di avviare le procedure e con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.

RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020).	€ 76.435,84
Art. 57 c. 2 lett. a) la RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020.	- €
Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.	€ 3.231,99
Art. 57 c. 2 lett. c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	- €
SOMMA RISORSE STABILI	€ 79.667,83
RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).	- €
Art. 57 c. 2 lett. d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onniprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione);	- €
Art. 57 c. 2 lett. e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	€ 1.201,16
Art. 57 c. 3 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	- €
DL 13/2023 art. 8 c. 3 incremento fino al 5% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016 (non soggetto al limite del salario accessorio).	- €
SOMMA RISORSE VARIABILI	€ 1.201,16
CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	€ 77.637,00
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	€ -
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 80.868,99
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	€ -
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b), lett. d), c. 3 Risorse che vanno obbligatoriamente destinate al budget complessivo del risultato o a specifici budget di risultato	€ -
Art. 57 c. 3 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ -
VERIFICA RISPETTO VALORE LIMITE DI ALMENO IL 15% DEL BUDGET RISULTATO SUL TOTALE DELLE RISORSE STANZIATE	0,00%
RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 80.868,99
TOTALE UTILIZZO	€ -
DISPONIBILITA'	€ 80.868,99

Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2023, tenendo conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono così ripartite:

	Retribuzione posizione (€)	Retribuzione risultato (€)	TOTALE
TOTALI	€ 67.510,14	€ 12.130,35	€ 79.640,49
Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020	€ 1.228,50	=	€ 1.228,40
TOTALE	€ 68.738,64	€ 12.130,35	€ 80.868,99



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 223**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2023 E APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI DIRIGENZIALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/07/2023

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Giuseppina Antonelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal _____ per
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
..... al come prescritto dall'art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata, con lettera n. in data, ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli